

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2024-6454 del 20/11/2024
Oggetto	"DPR 59/2013 E SMI - DITTA MULINO TESTI DI TESTI ODOARDO E FIGLIO SNC PER LO STABILIMENTO SITO IN COMUNE DI FONTEVIVO, VIA EMILIA, 77 - ADOZIONE DI AUA"
Proposta	n. PDET-AMB-2024-6747 del 20/11/2024
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma
Dirigente adottante	PAOLO MAROLI

Questo giorno venti NOVEMBRE 2024 presso la sede di P.le della Pace n° 1, 43121 Parma, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma, PAOLO MAROLI, determina quanto segue.

IL RESPONSABILE

VISTI:

- il D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59 e s.m.i., “Regolamento recante la disciplina dell’Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell’articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35”;
- l’articolo 2, comma 1, lettera b, del D.P.R. 59/2013 e s.m.i. che attribuisce alla Provincia o a diversa Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell’Autorizzazione Unica Ambientale, che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dallo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell’articolo 7 del Decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, ovvero nella determinazione motivata di cui all’articolo 14-ter, comma 6-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. e la successiva Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13 con cui le funzioni precedentemente esercitate dalla Provincia di Parma – Servizio Ambiente sono state assegnate all’Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia dell’Emilia-Romagna (Arpae) – Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma operativa dal 1 gennaio 2016;
- la D.G.R. n. 1795 del 31 ottobre 2016 con cui la Regione Emilia-Romagna, in applicazione della sopra richiamata L.R. 13/2015 e ferme restando le indicazioni dettate dal D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59 e s.m.i., al suo Allegato L ha definito le modalità di svolgimento dei procedimenti di AUA;
- il D.Lgs 152/2006 e s.m.i.;
- la L. 241/1990 e s.m.i.;
- il Decreto Interministeriale 25/02/2016 n. 5046 del Ministero Politiche Agricole e Foreste;
- il D.P.R. 160/2010;
- il D.P.R. 19 ottobre 2011, n. 227;
- la L.R. 3/1999 e s.m.i.;
- la L.R. 5/2006;
- la L.R. 4/2007;
- la L.R. 21/2012;
- la D.G.R. 2236/2009 e s.m.i.;

- il “Piano di Tutela e Risanamento della Qualità dell’aria” approvato con Delibera del Consiglio Provinciale n. 29 del 28.03.2007;
- la Deliberazione dell’Assemblea Legislativa della Regione Emilia Romagna del 30/01/2024 n. 152 “Decisione sulle osservazioni pervenute e approvazione del Piano Aria Integrato Regionale (PAIR 2030). (Delibera di Giunta n. 2005 del 20 novembre 2023)”;
- la Delibera di Giunta Regionale 1053/2003;
- la Delibera di Giunta Regionale 286/2005 e le successive linee guida della D.G.R. 1860/2006;
- il P.T.A. regionale approvato dall’Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna con Deliberazione n. 40 del 21 dicembre 2005;
- le norme di attuazione del P.T.C.P. della Provincia di Parma, variante approvata con Delibera di Consiglio Provinciale n. 118 del 22 dicembre 2008 quale “Approfondimento in materia di Tutela delle Acque”;
- la Delibera di Consiglio Provinciale n. 81/2013 del 18.12.2013 di indirizzo e approfondimento interpretativo degli artt. 6 e 17 delle norme tecniche di attuazione del P.T.C.P.-Variante in materia di Acque 2008 (scarichi dei reflui in area di ricarica diretta dei gruppi acquiferi C e A+B);
- la Delibera di Giunta Provinciale n. 251/2014 del 23.06.2014 contenente specificazioni e documento operativo sulla gestione delle acque di raffreddamento e relativo percorso autorizzativo (Autorizzazione Unica Ambientale – A.U.A.);
- la L. 26 ottobre 1995, n. 447, e s.m.i. “Legge quadro sull’inquinamento acustico”;
- la L.R. 9 maggio 2001, n. 15, e s.m.i. “Disposizioni in materia di inquinamento acustico”;
- la D.G.R. 673/2004 “Criteri tecnici per la redazione della documentazione di previsione di impatto acustico e della valutazione del clima acustico ai sensi della L.R. 9/05/01, n. 15 recante “Disposizioni in materia di inquinamento acustico””;
- la classificazione acustica comunale;

VISTO:

- l’incarico dirigenziale di Responsabile Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma conferito con DDG 106/2018, successivamente rinnovato con DDG 126/2021 e DDG 124/2023.
- la DD 389/2024 del 24/05/2024;

CONSIDERATO:

la domanda trasmessa dal SUAP Comune di Fontevivo con nota prot. n. 10433 del 03/09/2024 (acquisita da Arpae al prot. n. PG/2024/158616 del 03/09/2024), presentata dalla Società Mulino Testi di Testi Odoardo e Figlio S.n.c., nella persona dell’Amministratore e Gestore pro tempore della Ditta i cui dati sono depositati agli Atti, con sede legale e stabilimento siti in Comune di Fontevivo, Via Emilia 77, per il rilascio

dell'Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59 con riferimento ai seguenti titoli:

- **autorizzazione agli scarichi di cui al capo II del titolo IV della Sezione II della Parte terza del D.Lgs.152/06 e s.m.i;**
- **autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.Lgs.152/06 e s.m.i.;** la Ditta risulta autorizzata alle emissioni in atmosfera dalla Provincia di Parma con Determinazione del Dirigente n. 3276 del 01/09/2009;
- **comunicazione o nulla osta in materia di impatto acustico (di cui all'art. 8, commi 4 o 6, della L. 447/1995),** per cui la Società ha fornito valutazione previsionale di impatto acustico a firma di tecnico competente in acustica ambientale datata agosto 2024;

che l'attività industriale svolta nello stabilimento di cui sopra, sulla base di quanto dichiarato dalla Ditta nell'istanza AUA in esame, è quella di *molitura cereali e produzione mangimi*;

che l'istanza risulta correttamente presentata.

VISTI:

quanto pervenuto a seguito di indizione di Conferenza di Servizi decisoria con modalità asincrona ex art. 14, c.2, legge n. 241/1990 e s.m.i. di Arpae SAC di Parma con nota prot. n. PG/2024/160628 del 06/09/2024:

- la relazione tecnica di Arpae-ST di Parma in merito alla matrice emissioni in atmosfera prot. n. PG/2024/174769 del 30/09/2024, *depositata agli atti*;
- il parere per quanto di competenza espresso da AUSL - Dipartimento di Sanità Pubblica con nota prot. n. 75442 del 28/10/2024 ed acquisito a prot. Arpae n. PG/2024/194934 del 28/10/2024, *allegato alla presente per costituirne parte integrante (Allegato 1)*;

la Conferenza di Servizi decisoria ai sensi della L. 241/90 art.8 -10 e s.m.i. convocata in data 15/11/2024 con prot. n. PG/2024/201237 del 07/11/2024;

- il parere del Comune di Fontevivo pervenuto con prot. n. 3624 del 08/11/2024 (prot. Arpae n. PG/2024/202782 del 11/11/2024), espresso in riferimento alla classificazione dell'attività della Ditta in oggetto quale *"...Industria Insalubre di 2^a classe ai sensi dell'art. 216 del TULLSS, visto il punto 10 parte seconda lettera c) dell'elenco approvato con DM 5 settembre 1994...."*, allegato alla presente quale parte integrante (Allegato 2);

i seguenti pareri acquisiti in sede di Conferenza di Servizi tenutasi in data 15/11/2024 e riportati nel verbale trasmesso da Arpae con nota prot. n. PG/2024/210312 del 20/11/2024, allegato alla presente quale parte integrante (Allegato 3):

- il parere favorevole espresso dal Consorzio di Bonifica Parmense in merito alla matrice scarichi idrici;
- i pareri favorevoli espressi dal Comune di Fontevivo in merito alla compatibilità urbanistica dello stabilimento e in merito alla matrice scarichi idrici;

il parere in merito alla matrice impatto acustico espresso dal Comune di Fontevivo prot. n. 14119 del 19/11/2024, acquisito a prot. Arpae n. PG/2024/209268 del 19/11/2024, comprensivo di nulla osta di Arpae-ST di Parma acquisito al prot. comunale n. 11427 del 25/09/2024, allegato alla presente per costituirne parte integrante (Allegato 4);

CONSIDERATO CHE per la matrice emissioni in atmosfera:

1. la Ditta risulta autorizzata con Determina della Provincia di Parma n.3376 del 01/09/2009;
2. di tale autorizzazione si richiede la modifica per:
 - spostamento del punto emissivo E6;
 - eliminazione del punto emissivo E5;
 - inserimento di n.5 ulteriori silos per lo stoccaggio delle farine prodotte;
 - aumento del periodo annuo di attività degli impianti da 270 g/anno a 330 g/anno;
3. l'attività industriale prevede "molitura cereali e produzione mangimi";
4. è stato verificato che le emissioni rispettano quanto stabilito dalla Determinazione n. 4606/1999 -CRIAER- ricompresi nel Piano Aria Integrato Regionale (PAIR 2030);
5. l'istanza è stata valutata anche in base alla L. 26/90 sulla Tutela della denominazione di origine "Prosciutto di Parma";
6. si prende atto che viene dichiarato che tutti i trasporti (materie prime/ausiliarie/prodotti) sono di tipo meccanico a coclea;
7. è stata dichiarata la presenza di un impianto definito scarsamente rilevante agli effetti dell'inquinamento atmosferico, ma che è soggetto al rispetto dei limiti previsti nella Delibera della Giunta Regionale 28/12/2009 n. 2236 e s.m.i., ai sensi dell'art. 272 comma 1 e dell'art. 271 comma 3 del D.Lgs 152/06 s.m.i.

RITENUTO sulla base dell'istruttoria condotta e agli atti che non sussistono condizioni ostative all'adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale di cui all'oggetto;

CONSIDERATO che il provvedimento conclusivo nel quale confluisce l'Autorizzazione Unica Ambientale, che adotta Arpae Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma quale autorità competente, è di competenza del SUAP e costituisce, ad ogni effetto titolo unico, e sostituisce tutti i titoli abilitativi settoriali in materia ambientale precedentemente in essere contemplati nell'istanza di AUA;

DETERMINA

DI ADOTTARE

per quanto di competenza, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 comma 5 del DPR n. 59/2013 e s.m.i., l'Autorizzazione Unica Ambientale a favore della Società Mulino Testi di Testi Odoardo e Figlio S.n.c., nella persona dell'Amministratore e Gestore pro tempore della Ditta i cui dati sono depositati agli Atti, con sede legale e stabilimento siti in Comune di Fontevivo, Via Emilia 77, relativamente all'esercizio dell'attività di *"molitura cereali e produzione mangimi"*, comprendente i seguenti titoli abilitativi come da istanza A.U.A. pervenuta:

- **autorizzazione agli scarichi di cui al capo II del titolo IV della Sezione II della Parte terza del D.Lgs.152/06 e s.m.i;**
- **autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.Lgs.152/06 e s.m.i.**
- **comunicazione o nulla osta in materia di impatto acustico (di cui all'art. 8, commi 4 o 6, della L. 447/1995);**

STABILISCE DI SUBORDINARE il presente atto:

per gli scarichi idrici (titolo abilitativo *"autorizzazione agli scarichi di cui al capo II del titolo IV della Sezione II della Parte terza del D.Lgs.152/06 e s.m.i"*) di *specificata competenza comunale* al rispetto rigoroso da parte del legale rappresentante e gestore per l'esercizio dell'attività oggetto del presente atto delle indicazioni, disposizioni, prescrizioni, condizioni e considerazioni riportate nel parere del Comune di Fontevivo e nel parere del Consorzio di Bonifica Parmense, acquisiti in sede di Conferenza di Servizi tenutasi in data 15/11/2024 e riportati nel verbale trasmesso da Arpae con nota prot. n. PG/2024/210312 del 20/11/2024, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto (Allegato 3);

per le emissioni in atmosfera (titolo abilitativo *"autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.Lgs.152/06 e s.m.i."*) per cui è stata verificata la presenza di impianti definiti scarsamente rilevanti agli effetti dell'inquinamento atmosferico, ma che sono soggetti al rispetto dei limiti previsti nella Delibera della Giunta Regionale 28/12/2009 n. 2236 e s.m.i., ai sensi dell'art. 272 comma 1 e dell'art. 271 comma 3 del D.Lgs 152/06 s.m.i. e più precisamente:

EMISSIONE E2: - “Caldaia a metano” con potenzialità pari a 837 kW:

Durata ore/giorno	16	h
Durata giorni/anno	330	giorni
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	350	mg/Nm ³
Ossidi di carbonio	100	mg/Nm ³
I valori di emissione degli inquinanti si riferiscono ad un tenore di ossigeno del 3% negli effluenti gassosi secchi normalizzati a 273°K e 101.3 kPa.		

l'adozione è subordinata specificatamente, oltre che al rispetto di tutte le prescrizioni ed i valori minimi di emissione stabiliti direttamente dalla normativa statale o regionale, emanati rispettivamente ai sensi dell'art. 271, commi 1), 2), 3), 4), 5) del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., dalla DGR 2236/2009 e s.m.i. al rispetto di quanto riportato nelle indicazioni tecnico-operative allegate al presente atto per quanto pertinente l'attività svolta dalla Ditta nell'insediamento oggetto dell'istanza di AUA in esame, in particolare anche alle seguenti disposizioni:

EMISSIONE E1: - “Aspirazione buca ricevimento e fase carico automezzi”

Gli effluenti gassosi provenienti da questa fase lavorativa devono essere captati e convogliati, prima dello scarico in atmosfera, ad un impianto di abbattimento degli inquinanti in forma particellare.

Oltre ad osservare quanto sopra devono essere rispettati i seguenti limiti:

Portata massima tal quale	25.000	Nm³/h
Durata ore/giorno	16	h
Durata giorni/anno	330	giorni
Altezza minima	8	m
Materiale particellare	10	mg/Nm³
Periodicità controllo	annuale	
I valori di emissione degli inquinanti si riferiscono agli effluenti gassosi secchi normalizzati a 273°K e 101.3 kPa.		

EMISSIONE E3: - “Aspirazione schiacciatura”

Gli effluenti gassosi costituiti da vapore acqueo provenienti da questa fase lavorativa devono essere captati e convogliati nel miglior modo possibile in atmosfera.

Oltre ad osservare quanto sopra devono essere rispettati i seguenti limiti:

Portata massima tal quale	300	Nm ³ /h
Durata ore/giorno	16	h
Durata giorni/anno	330	giorni
Altezza minima	8	m

EMISSIONE E4: - “Aspirazione raffreddamento”

Gli effluenti gassosi provenienti da questa fase lavorativa devono essere captati e convogliati, prima dello scarico in atmosfera, ad un impianto di abbattimento degli inquinanti in forma particellare.

Oltre ad osservare quanto sopra devono essere rispettati i seguenti limiti:

Portata massima tal quale	15.000	Nm³/h
Durata ore/giorno	16	h
Durata giorni/anno	330	giorni
Altezza minima	4	m
Materiale particellare	10	mg/Nm³
Periodicità controllo	annuale	
I valori di emissione degli inquinanti si riferiscono agli effluenti gassosi secchi normalizzati a 273°K e 101.3 kPa.		

**EMISSIONE E6: - “Aspirazione macinatura”
(emissione modificata per spostamento)**

Gli effluenti gassosi provenienti da questa fase lavorativa devono essere captati e convogliati, prima dello scarico in atmosfera, ad un impianto di abbattimento degli inquinanti in forma particellare.

Oltre ad osservare quanto sopra devono essere rispettati i seguenti limiti:

Portata massima tal quale	3.000	Nm³/h
Durata ore/giorno	16	h
Durata giorni/anno	330	giorni
Altezza minima	6	m
Materiale particellare	10	mg/Nm³
Periodicità controllo	annuale	
I valori di emissione degli inquinanti si riferiscono agli effluenti gassosi secchi normalizzati a 273°K e 101.3 kPa.		

EMISSIONI da E7 a E14: - “Sfiati silos granaglie”

Gli effluenti gassosi provenienti da questa fase lavorativa devono essere captati e convogliati nel miglior modo possibile in atmosfera.

Oltre ad osservare quanto sopra devono essere rispettati i seguenti limiti cadauna:

Portata massima tal quale	30	Nm³/h
Durata ore/giorno	1	h
Durata giorni/anno	70	giorni
Altezza minima	13	m
Materiale particellare	10	mg/Nm³
Periodicità controllo	/	
I valori di emissione degli inquinanti si riferiscono agli effluenti gassosi secchi normalizzati a 273°K e 101.3 kPa.		

EMISSIONI E15 - E16: - “Sfiati silos farine”

Gli effluenti gassosi provenienti da questa fase lavorativa devono essere captati e convogliati, prima dello scarico in atmosfera, ad un impianto di abbattimento degli inquinanti in forma particellare.

Oltre ad osservare quanto sopra devono essere rispettati i seguenti limiti cadauna:

Portata massima tal quale	2	Nm³/h
Durata ore/giorno	1	h
Durata giorni/anno	330	giorni
Altezza minima	1	m
Materiale particellare	10	mg/Nm³
Periodicità controllo	/	
I valori di emissione degli inquinanti si riferiscono agli effluenti gassosi secchi normalizzati a 273°K e 101.3 kPa.		

EMISSIONI da E17 a E22: - “Sfiati silos granaglie”

Gli effluenti gassosi provenienti da questa fase lavorativa devono essere captati e convogliati nel miglior modo possibile in atmosfera.

Oltre ad osservare quanto sopra devono essere rispettati i seguenti limiti cadauna:

Portata massima tal quale	30	Nm³/h
Durata ore/giorno	1	h
Durata giorni/anno	70	giorni
Altezza minima	13	m
Materiale particellare	10	mg/Nm³
Periodicità controllo	/	
I valori di emissione degli inquinanti si riferiscono agli effluenti gassosi secchi normalizzati a 273°K e 101.3 kPa.		

EMISSIONI da E23 a E28: - “Sfiati silos farine”

Gli effluenti gassosi provenienti da questa fase lavorativa devono essere captati e convogliati, prima dello scarico in atmosfera, ad un impianto di abbattimento degli inquinanti in forma particellare.

Oltre ad osservare quanto sopra devono essere rispettati i seguenti limiti cadauna:

Portata massima tal quale	2,5	Nm³/h
Durata ore/giorno	1	h
Durata giorni/anno	330	giorni
Altezza minima	1	m
Materiale particellare	10	mg/Nm³
Periodicità controllo	/	
I valori di emissione degli inquinanti si riferiscono agli effluenti gassosi secchi normalizzati a 273°K e 101.3 kPa.		

EMISSIONI da E35- E39: - “Sfiati silos farine” (nuove emissioni)

Gli effluenti gassosi provenienti da questa fase lavorativa devono essere captati e convogliati, prima dello scarico in atmosfera, ad un impianto di abbattimento degli inquinanti in forma particellare.

Oltre ad osservare quanto sopra devono essere rispettati i seguenti limiti cadauna:

Portata massima tal quale	2	Nm³/h
Durata ore/giorno	1	h
Durata giorni/anno	330	giorni
Altezza minima	1	m
Materiale particellare	10	mg/Nm³
Periodicità controllo	/	
I valori di emissione degli inquinanti si riferiscono agli effluenti gassosi secchi normalizzati a 273°K e 101.3 kPa.		

I valori limite di emissione sopra riportati come concentrazione sono stabiliti con riferimento al funzionamento dell'impianto nelle condizioni di esercizio più gravose e, salvo quanto diversamente disposto, si intendono

stabiliti come medie orarie.

Vista la tecnologia dell'impianto, per le emissioni E6-E35-E36-E37-E38-E39 si ritiene che:

- la **messa in esercizio dell'impianto** (accensione dell'impianto) debba essere comunicata ad Arpae APA, Arpae SAC e Comune con un anticipo di almeno 15 gg;
- terminata la fase di messa a punto e collaudo, che deve avere una durata non superiore a 5 giorni, il Gestore procede alla messa a regime degli impianti;
- il periodo rappresentativo delle condizioni di esercizio dell'impianto (art. 269 comma 6 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.) è valutato pari a 10 giorni. Il numero di campionamenti ed analisi alle emissioni, quale strumento di controllo, dovrà essere pari a tre, distribuiti su tale periodo, e dovranno essere rappresentativi cadauno di almeno un'ora di funzionamento dell'impianto;
- i dati relativi al periodo rappresentativo delle condizioni di esercizio dell'impianto originanti le emissioni E6 - E35 -E36 - E37 - E38 - E39 dovranno essere inviati ad Arpae - Area Prevenzione Ambientale Ovest sede di Parma entro 30 giorni dalla data di messa a regime e non oltre;
- **il termine ultimo per la comunicazione ad Arpae - Area Prevenzione Ambientale Ovest sede di Parma dei dati relativi al periodo rappresentativo delle condizioni di esercizio dell'impianto originanti le emissioni E6 - E35 -E36 - E37 - E38 - E39 è fissato ad un anno dalla data di emissione dell'atto autorizzativo finale del procedimento unico del SUAP;**
- decorso inutilmente il termine ultimo per la comunicazione dei dati relativi al periodo rappresentativo delle condizioni di esercizio degli impianti sopra indicati senza che la Ditta in oggetto abbia realizzato completamente gli impianti autorizzati e, conseguentemente, non abbia attivato tutte o alcune delle suddette emissioni, il presente **si intende decaduto** ad ogni effetto di legge relativamente alla parte dello stabilimento non realizzata e alle relative emissioni non attivate;
- la comunicazione di messa in esercizio degli impianti ed i certificati analitici relativi alla messa a regime degli impianti dovranno essere inviati ad Arpae tramite posta certificata;
- qualora non sia possibile il rispetto delle date di messa in esercizio già comunicate o il rispetto dell'intervallo temporale massimo stabilito tra la data di messa in esercizio e quella di messa a regime degli impianti indicati in autorizzazione, il gestore è tenuto a informare con congruo anticipo l'Autorità Competente (Arpae SAC), specificando dettagliatamente i motivi che non consentono il rispetto dei termini citati ed indicando le nuove date. Decorso 15 giorni dalla data di ricevimento di detta comunicazione, senza che siano intervenute richieste di chiarimenti e/o obiezioni da parte dell'Autorità Competente, i termini di messa in esercizio e/o di messa a regime degli impianti devono intendersi automaticamente prorogati alle date indicate nella comunicazione del gestore;
- qualora in fase di analisi di messa a regime si rilevi che, pur nel rispetto del valore di portata massimo imposto in autorizzazione, il valore assoluto della differenza tra la portata autorizzata e quella misurata sia superiore al 35% del valore autorizzato, il Gestore deve inviare i risultati dei rilievi

corredati di una relazione che descriva le misure che intende adottare ai fini dell'allineamento ai valori di portata autorizzati ed eseguire nuovi rilievi nelle condizioni di esercizio più gravose. In alternativa, deve inviare una relazione a dimostrazione che gli impianti di aspirazione siano comunque correttamente dimensionati per l'attività per cui sono stati installati in termini di efficienza di captazione ed estrazione dei flussi d'aria inquinata sviluppati dal processo. Resta fermo l'obbligo da parte del gestore di attivare le procedure per la modifica dell'autorizzazione in vigore, qualora necessario.

I monitoraggi da effettuarsi, ai sensi dell'art. 269 comma 4 b) D.L.gs. 152/06 e s.m.i., alle emissioni E1 - E4 - E6, debbono avere una periodicità annuale.

Per l'emissione E2 "Caldaia a metano" il Gestore dovrà mantenere la documentazione attestante il rispetto dei prescritti limiti a disposizione degli organi di controllo.

Resoconto istruttoria per inserimento catasto:

Generale	
Ragione sociale:	Mulino Testi Di Testi Odoardo e Figlio s.n.c.
Partita IVA/Codice fiscale:	00167790344
Sede legale:	via Emilia n. 77, loc. Molinetto, Fontevivo (Parma)
Sede locale impianti:	via Emilia n. 77, loc. Molinetto, Fontevivo (Parma)
Lat.(WGS84):	44.836750
Long.(WGS84):	10.166830
Attività sede locale (C.C.I.A.):	Molitura cereali e produzione mangimi
Settore attività CRIAER:	4.1
Indicatori di attività	
Indicatore 1:	Quantità annua di materie prime [t/anno]
Indicatore 2:	Quantità annua di prodotti finiti [t/anno]
Parametri di esercizio	
Giorni/anno funzionamento:	330
Altezza media sbocco emissione:	6 m
Temperatura media emissioni:	amb

Flussi emissivi annui per inserimento catasto emissioni	
PM (Materiale Particellare):	2.271 kg/anno
Ossidi di azoto (NO _x):	1.565 kg/anno
Monossido di carbonio (CO):	447 kg/anno
Biossido di carbonio (CO ₂):	965.770 kg/anno

Prescrizioni e considerazioni di carattere generale

Qualora uno o più punti di emissione autorizzati fossero interessati da un periodo di inattività prolungato, che preclude il rispetto della periodicità del controllo e monitoraggio di competenza del gestore, oppure in caso di interruzione temporanea, parziale o totale dell'attività, con conseguente disattivazione di una o più emissioni autorizzate, il gestore di stabilimento dovrà comunicare, salvo diverse disposizioni, all'Autorità Competente (Arpae SAC) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA) l'interruzione di funzionamento degli impianti produttivi a giustificazione della mancata effettuazione delle analisi prescritte; la data di fermata deve inoltre essere annotata nel Registro degli autocontrolli. Relativamente alle emissioni disattivate, dalla data della comunicazione si interrompe l'obbligo per la stessa ditta di rispettare i limiti, la periodicità dei monitoraggi e le prescrizioni sopra richiamate. Nel caso in cui il gestore di stabilimento intenda riattivare le emissioni, dovrà:

- a) dare preventiva comunicazione, salvo diverse disposizioni, all'Autorità Competente (Arpae SAC) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA) della data di rimessa in esercizio dell'impianto e delle relative emissioni attivate;
- b) rispettare, dalla stessa data di rimessa in esercizio, i limiti e le prescrizioni relativamente alle emissioni riattivate;
- c) nel caso in cui per una o più delle emissioni che vengono riattivate siano previsti monitoraggi periodici e, dall'ultimo monitoraggio eseguito, sia trascorso un intervallo di tempo maggiore della periodicità prevista in autorizzazione, effettuare il primo monitoraggio entro trenta giorni dalla data di riattivazione.

per la verifica dei limiti di emissione degli inquinanti sopra indicati, devono essere utilizzati i metodi di prelievo ed analisi sotto riportati:

Metodi manuali e automatici di campionamento e analisi di emissioni

Parametro/Inquinante	Metodi di misura
Criteri generali per la scelta dei punti di misura e campionamento	UNI EN 15259:2008
Portata volumetrica, Temperatura e pressione di emissione	UNI EN ISO 16911-1:2013 (*) (con le indicazioni di supporto sull'applicazione riportate nelle linee guida CEN/TR 17078:2017); UNI EN ISO 16911-2:2013 (metodo di misura automatico)
Polveri totali (PTS) o materiale particellare	UNI EN 13284-1:2017 (*); UNI EN 13284-2:2017 (Sistemi di misurazione automatici); ISO 9096:2017 (per concentrazioni > 20 mg/m ³)
Ossidi di Azoto (NO _x) espressi come NO ₂	UNI EN 14792:2017 (*); ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all. 1); ISO 10849:1996 (metodo di misura automatico); Analizzatori automatici (celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR)
Monossido di Carbonio (CO)	UNI EN 15058:2017 (*); ISO 12039:2019 Analizzatori automatici (IR, celle elettrochimiche etc.)
Anidride Carbonica (CO ₂)	ISO 12039:2019 Analizzatori automatici (IR, etc)
(*) I metodi contrassegnati sono da ritenere metodi di riferimento e devono essere obbligatoriamente utilizzati per le verifiche periodiche previste sui Sistemi di Monitoraggio delle Emissioni (SME) e sui Sistemi di Analisi delle Emissioni (SAE). Nei casi di fuori servizio di SME o SAE, l'eventuale misura sostitutiva dei parametri e degli inquinanti è effettuata con misure discontinue che utilizzano i metodi di riferimento.	

Per gli inquinanti e i parametri riportati, potranno inoltre essere utilizzate le seguenti metodologie di misurazione:

- metodi indicati dall'ente di normazione come sostitutivi dei metodi riportati nella tabella precedente;
- altri metodi emessi successivamente da UNI e/o EN specificatamente per la misura in emissione da sorgente fissa degli inquinanti riportati nella medesima tabella.

Ulteriori metodi, diversi da quanto sopra indicato, compresi metodi alternativi che, in base alla norma UNI EN 14793 "Dimostrazione dell'equivalenza di un metodo alternativo ad un metodo di riferimento", dimostrano l'equivalenza rispetto ai metodi indicati in tabella, possono essere ammessi solo se preventivamente concordati con l'Autorità Competente (Arpae SAC), sentita l'Autorità Competente per il controllo (Arpae APA) e successivamente al recepimento nell'atto autorizzativo

I valori limite di emissione degli inquinanti, se non diversamente specificato, si intendono sempre riferiti a gas secco, alle condizioni di riferimento di 0°C e 0,1013 MPa e al tenore di Ossigeno di riferimento qualora previsto;

I valori limite di emissione si applicano ai periodi di normale funzionamento dell'impianto, intesi come i periodi in cui l'impianto è in funzione con esclusione dei periodi di avviamento e di arresto e dei periodi in cui si verificano anomalie o guasti tali da non permettere il rispetto dei valori stessi. Il gestore è comunque tenuto ad adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante le fasi di avviamento e di arresto.

La valutazione di conformità delle emissioni convogliate in atmosfera, nel caso di emissioni a flusso costante e omogeneo, debba essere svolta con riferimento a un campionamento della durata complessiva di un'ora (o della diversa durata temporale specificatamente prevista in autorizzazione) possibilmente nelle condizioni di esercizio più gravose.

I risultati analitici dei controlli/autocontrolli eseguiti devono riportare l'indicazione del metodo utilizzato e dell'incertezza di misura al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso. Qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l'entità dell'incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente dal laboratorio che esegue il campionamento e la misura: essa non deve essere generalmente superiore al valore indicato nelle norme tecniche, Manuale Unichim n. 158/1988 "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" e Rapporto ISTISAN 91/41 "Criteri generali per il controllo delle emissioni".

Tali documenti indicano:

- per metodi di campionamento e analisi di tipo manuale un'incertezza estesa non superiore al 30% del risultato;
- per metodi automatici un'incertezza estesa non superiore al 10% del risultato.

Sono fatte salve valutazioni su metodi di campionamento e analisi caratterizzati da incertezze di entità maggiore, riportati in autorizzazione. Relativamente alle misurazioni periodiche, il risultato di un controllo è da considerare superiore al valore limite autorizzato con un livello di probabilità del 95%, quando l'estremo inferiore dell'intervallo di confidenza della misura (corrispondente al "Risultato Misurazione" previa detrazione di "Incertezza di Misura") risulta superiore al valore limite autorizzato.

Le difformità accertate tra i valori misurati nei monitoraggi di competenza del gestore e i valori limite prescritti, devono essere gestite in base a quanto disposto dall'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006. In particolare devono essere dal gestore specificatamente comunicate al SAC ed al ST entro 24 ore dall'accertamento ed il gestore deve, comunque, procedere al ripristino della conformità nel più breve tempo possibile.

Le informazioni relative agli autocontrolli effettuati dal Gestore sulle emissioni in atmosfera (data, orario, risultati delle misure e il carico produttivo gravante nel corso dei prelievi) dovranno essere annotati su apposito registro dei controlli discontinui con pagine numerate e bollate da ARPAE APA, firmate dal gestore

o dal responsabile dell'impianto e mantenuti, unitamente ai certificati analitici, a disposizione dell'Autorità di Controllo per tutta la durata dell'autorizzazione e comunque per almeno 5 anni.

In conformità all'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006, fermo restando l'obbligo del Gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile qualunque anomalia di funzionamento, guasto o interruzione di esercizio degli impianti tali da non garantire il rispetto dei valori limite di emissione fissati, deve comportare almeno una delle seguenti azioni:

1. l'attivazione di un eventuale sistema di abbattimento di riserva, qualora l'anomalia di funzionamento, il guasto o l'interruzione di esercizio sia relativa a un sistema di abbattimento;
2. la riduzione delle attività svolte dall'impianto per il tempo necessario alla rimessa in efficienza dell'impianto stesso (fermo restando l'obbligo del Gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile) in modo comunque da consentire il rispetto dei valori limite di emissione, da accertarsi attraverso il controllo analitico da effettuare nel più breve tempo possibile e da conservare a disposizione degli organi di controllo. Gli autocontrolli devono continuare con periodicità almeno settimanale, fino al ripristino delle condizioni di normale funzionamento dell'impianto o fino alla riattivazione dei sistemi di depurazione;
3. la sospensione dell'esercizio dell'impianto nel più breve tempo possibile, fatte salve ragioni tecniche oggettivamente riscontrabili che ne impediscano la fermata immediata; in tal caso il Gestore dovrà comunque fermare l'impianto entro le 12 ore successive al malfunzionamento.

Il Gestore deve comunque sospendere nel più breve tempo possibile l'esercizio dell'impianto se l'anomalia o il guasto può determinare il superamento di valori limite di sostanze cancerogene, tossiche per la riproduzione o mutagene o di varie sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevate, come individuate dalla Parte II dell'Allegato I alla Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006, nonché in tutti i casi in cui si possa determinare un pericolo per la salute umana o un peggioramento della qualità dell'aria a livello locale.

Le anomalie di funzionamento, i guasti o l'interruzione di esercizio degli impianti (anche di depurazione e/o registrazione di funzionamento) che possono determinare il mancato rispetto dei valori limite di emissione fissati, devono essere comunicate preferibilmente via posta elettronica certificata o secondo diverse modalità (stabilite in autorizzazione), all'Autorità Competente (Arpae SAC) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA), entro le tempistiche previste dall'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006, indicando il tipo di azione intrapresa, l'attività collegata nonché il periodo presunto di ripristino del normale funzionamento.

Ogni interruzione del normale funzionamento degli impianti di abbattimento (manutenzione ordinaria e straordinaria, guasti, malfunzionamenti, interruzione del funzionamento dell'impianto produttivo) deve essere registrata e documentabile su supporto cartaceo o informatico riportante le informazioni previste in

Appendice 2 dell'Allegato VI della Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006, e conservate a disposizione dell'Autorità di Controllo (Arpae APA), per tutta la durata dell'autorizzazione e comunque per almeno 5 anni.

Resta comunque fermo quant'altro previsto dalla normativa Statale o Regionale vigente.

per il rumore (titolo abilitativo "*comunicazione o nulla osta in materia di impatto acustico di cui all'art. 8, commi 4 o 6, della L. 447/1995*") al rispetto rigoroso da parte del gestore per l'esercizio dell'attività oggetto del presente atto delle indicazioni, disposizioni, prescrizioni, condizioni e considerazioni eventualmente riportate nel parere del Comune di Fontevivo prot. n. 14119 del 19/11/2024, comprensivo di nulla osta di Arpae-ST di Parma acquisito al prot. comunale n. 11427 del 25/09/2024, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto (*Allegato 4*).

La non ottemperanza delle disposizioni del presente comporta le sanzioni previste per legge.

Dalla data di emissione del provvedimento unico, nel quale confluirà questo atto, da rilasciarsi da parte del SUAP Comune di Fontevivo si riterranno decaduti i titoli abilitativi ambientali rilasciati e da questo atto ricompresi.

Il presente atto si intende accordato, fatti salvi i diritti di terzi, e sotto l'osservanza di tutte le disposizioni vigenti in materia di scarichi idrici, emissioni in atmosfera ed acustica. Sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

Il presente atto è endoprocedimentale e non ha effetto se non compreso nel provvedimento finale rilasciato dal SUAP Comune di Fontevivo. L'AUA esplica i suoi effetti, pertanto, dal rilascio del suddetto provvedimento finale e per 15 anni. L'eventuale richiesta di rinnovo dell'AUA dovrà essere presentata ai sensi dei commi 1 e 2 dell'art. 5 del DPR n. 59/2013 e s.m.i..

Il presente atto è trasmesso al SUAP Comune di Fontevivo, che provvede al rilascio del provvedimento finale al Richiedente e alla trasmissione tempestiva in copia ad Arpae Emilia-Romagna Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma, al Comune di Fontevivo, al Consorzio di Bonifica Parmense e ad AUSL-Dipartimento di Sanità Pubblica.

Arpae Emilia-Romagna Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma non si assume alcuna responsabilità a seguito di prescrizioni, indicazioni, condizioni non note formulate e rilasciate da altri Enti/Organi che potrebbero comportare interpretazioni e/o incoerenze con quanto rilasciato da Arpae Emilia-Romagna Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma.

Il presente atto è rilasciato esclusivamente al SUAP Comune di Fontevivo all'interno del procedimento per il rilascio dell'AUA.

Il Responsabile del presente endo - procedimento amministrativo, per l'adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale di cui al D.P.R. 59/13 è Elisabetta Ardesi.

Avverso il presente provvedimento gli interessati possono proporre ricorso giurisdizionale avanti al TAR competente entro 60 (sessanta) giorni ai sensi del D.Lgs. n.02.07.2010 n. 104, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 (centoventi) giorni; entrambi i termini decorrono dalla notificazione o comunicazione dell'atto ovvero da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza

Istruttore di riferimento Tommaso Taticchi

Rif. Sinadoc: 2024-30684

Il Responsabile del Servizio
Autorizzazioni e Concessioni di Parma
Paolo Maroli
(documento firmato digitalmente)

Indicazioni tecnico-operative per autorizzazioni alle emissioni in atmosfera

Referti analitici e registro autocontrollo

I referti analitici relativi all'esecuzione dei controlli alle emissioni, potranno essere ritenuti conformi ed accettati solamente se, oltre che essere redatti da soggetto o laboratorio abilitato all'esercizio, saranno relativi ad una sola emissione contraddistinta dalla sua specifica denominazione e numero progressivo ad essa assegnata e riporteranno obbligatoriamente:

1. L'identificazione e denominazione e/o ragione sociale Ditta/Azienda.
2. Lo stabilimento presso il quale sono siti gli impianti.
3. Il tipo di attività svolta.
4. La data, l'ora di inizio e fine del prelievo.
5. L'impianto, le linee produttive e/o le fasi lavorative interessate alla sorgente emissiva, definite e specificate in riferimento alle condizioni di marcia e/o utilizzo in riferimento alla condizioni di esercizio verificate dagli operatori addetti al controllo durante le operazioni di campionamento e/o misura.
6. Descrizione del tipo, stato di funzionamento e di manutenzione dell'insieme delle apparecchiature, installazioni o dispositivi atti alla captazione ed al contenimento degli inquinanti.
7. La composizione del fluido emesso (O₂%, CO₂%, CO%, H₂O%), la temperatura media ambiente registrata durante il prelievo, la temperatura media della sezione di prelievo, la portata .
8. I risultati analitici delle sostanze inquinanti, riportati alle condizioni richieste e/o prescritte, associati alle relative accuratezze e/o scostamenti/ripetibilità effettivamente riscontrate.
9. I metodi di campionamento ed analisi utilizzati.
10. Le informazioni sull'accesso in sicurezza della presa di misura disposte dal responsabile del servizio di prevenzione e protezione Aziendale, secondo quanto previsto dalle norme vigenti in materia di prevenzione infortuni ed igiene del lavoro.

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna
Servizio Autorizzazioni e concessioni di Parma - Area Autorizzazioni e concessioni Ovest
P.le della Pace, 1 – CAP 43121 | tel +39 0521/976101 | **PEC aopr@cert.arpa.emr.it**

Sede legale Arpae: Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

11. Firma e timbro del professionista abilitato.

I referti analitici relativi all'esecuzione dei controlli alle emissioni dovranno essere accompagnati da nota e/o giudizio finale sulla valutazione dei risultati anche relativamente alla verifica del rispetto o meno del valore limite di emissione fissato nell'autorizzazione rilasciata od a quanto altrimenti stabilito.

Dovrà essere predisposto un registro di autocontrollo (se non già presente) che imponga al responsabile dell'impianto, di tenere nota delle operazioni di manutenzione, dell'effettuazione degli accertamenti analitici, del loro esito allegando i certificati analitici, della quantità annua di indicatori di attività indicati nel Resoconto catasto emissioni, all'interno della relazione tecnica.

Il registro con pagine numerate deve essere presentato all'Ente di controllo prima del primo aggiornamento, che provvederà a timbrarlo e vidimarlo. Il registro dovrà essere aggiornato da parte della ditta con cadenza almeno annuale e conservato presso l'impianto a disposizione delle autorità preposte al controllo. La documentazione di riferimento per la creazione del registro è disponibile per il download al seguente indirizzo web: https://www.arpae.it/cms3/documenti/parma/sportello/emissioni_atmosfera/Registro.pdf

Progettazione del punto di misura e campionamento

Le specifiche riportate in questo paragrafo sono conformi alla normativa attualmente in vigore, in particolare alla norma tecnica UNI EN 15259. Ogni emissione elencata in Autorizzazione deve essere numerata ed identificata univocamente (con scritta indelebile o apposita cartellonistica) in prossimità del punto di emissione e del punto di campionamento, qualora non coincidenti.

I punti di misura e campionamento devono essere preferibilmente collocati in tratti rettilinei di condotto a sezione regolare (circolare o rettangolare), verticali, lontano da ostacoli, curve o qualsiasi discontinuità che possa influenzare il moto dell'effluente. Conformemente a quanto indicato nell'Allegato VI (punto 3.5) alla Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006, per garantire la condizione di stazionarietà e uniformità necessaria alla esecuzione delle misure e campionamenti, la collocazione del punto di prelievo deve rispettare le condizioni imposte dalla norma tecnica di riferimento UNI EN 15259; la citata norma tecnica prevede che le condizioni di stazionarietà e uniformità siano comunque garantite quando il punto di prelievo è collocato ad almeno 5 diametri idraulici a valle ed almeno 2 diametri idraulici a monte di qualsiasi discontinuità; nel caso di sfogo diretto in atmosfera, dopo il punto di prelievo, il tratto rettilineo finale deve essere di almeno 5 diametri idraulici.

Nel caso in cui non siano completamente rispettate le condizioni geometriche sopra riportate, la stessa norma UNI EN 15259 (nota 5 del paragrafo 6.2.1) indica la possibilità di utilizzare dispositivi aerodinamicamente efficaci (ventilatori, pale, condotte con disegno particolare, etc.) per ottenere il rispetto dei requisiti di stazionarietà e uniformità: esempio di tali dispositivi erano descritti nella norma UNI 10169:2001 (Appendice C) e nel metodo ISO 10780:1994 (Appendice D). È facoltà dell'Autorità Competente (Arpae SAC) richiedere eventuali modifiche del

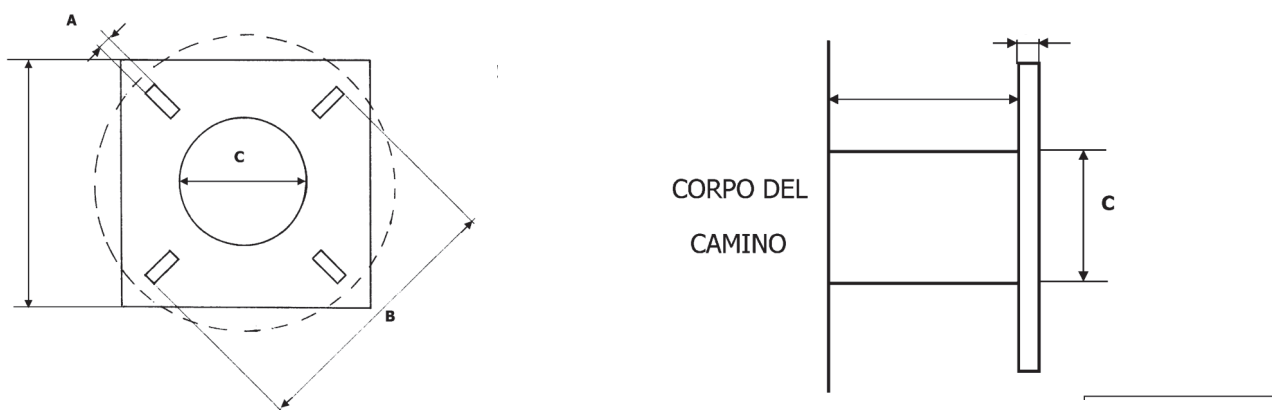
punto di prelievo scelto qualora in fase di misura se ne riscontri la inadeguatezza tecnica e su specifica proposta dell'Autorità competente al Controllo (Arpae APA)

Data la complessità delle operazioni di campionamento, i camini caratterizzati da temperature dei gas in emissione maggiori di 200°C dovranno essere dotati dei seguenti dispositivi:

- almeno n. 2 punti di campionamento sulla sezione del condotto, se il diametro del camino è superiore a 0,6 mt;
- coibentazione/isolamento delle zone in cui deve operare il personale addetto ai campionamenti e delle superfici dei condotti, al fine di ridurre al minimo il pericolo ustioni.

Ogni punto di prelievo deve essere attrezzato con bocchettone di diametro interno di 3 pollici, filettato internamente passo gas, e deve sporgere per circa 50 mm dalla parete. I punti di prelievo devono essere collocati preferibilmente tra 1 metro e 1,5 metri di altezza rispetto al piano di calpestio della postazione di lavoro. In prossimità del punto di prelievo deve essere disponibile un'idonea presa di corrente.

Nel caso in cui debbano essere determinati i parametri relativi ai microinquinanti organici (diossine PCDD + PCDF, Idrocarburi Policiclici Aromatici IPA, PCB, etc.) o le frazioni fini delle polveri (PM10, PM2.5), dovrà inoltre essere presente almeno un tronchetto di campionamento di 4 pollici con contro flangia con le caratteristiche indicate nella seguente figura



Tronchetto di campionamento necessario per l'utilizzo di sonde isocinetiche combinate e riscaldate per il campionamento di microinquinanti organici. Dettagli costruttivi:

A = 18 mm

B = 180÷230 mm

C > 101 mm

Gli interassi tra due fori opposti (B) devono essere a 90° tra loro e a 45° rispetto all'orizzontale.

Accessibilità dei punti di prelievo

Per quanto riguarda l'accessibilità alle prese di misura, devono essere garantite le norme di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro ai sensi del D.Lgs.81/08 e successive modifiche.

L'azienda, su richiesta, dovrà fornire tutte le informazioni sui pericoli e rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui opererà il personale incaricato di eseguire prelievi e misure alle emissioni.

L'azienda deve garantire l'adeguatezza di coperture, postazioni e piattaforme di lavoro e altri piani di transito sopra elevati, in relazione al carico massimo sopportabile. Le scale di accesso e la relativa postazione di lavoro devono consentire il trasporto e la manovra della strumentazione di prelievo e misura.

Il percorso di accesso alle postazioni di lavoro deve essere definito ed identificato nonché privo di buche, sporgenze pericolose o di materiali che ostacolano la circolazione. I lati aperti di piani di transito sopraelevati (tetti, terrazzi, passerelle, ecc.) devono essere dotati di parapetti normali secondo definizioni di legge. Le zone non calpestabili devono essere interdette al transito o rese sicure mediante coperture o passerelle adeguate.

Le scale fisse con due montanti verticali a pioli devono rispondere ai requisiti di cui all'art. 113 comma 2 del D.Lgs.81/2008, che impone, come dispositivi di protezione contro le cadute a partire da 2,50 mt dal pavimento, la presenza di una gabbia di sicurezza metallica con maglie di dimensioni opportune atte a impedire la caduta verso l'esterno. Nel caso di scale molto alte, il percorso deve essere suddiviso, mediante piani intermedi, distanziate fra di loro ad una altezza non superiore a 8-9 metri circa. Il punto di accesso di ogni piano dovrà essere in una posizione del piano calpestabile diversa dall'inizio della salita per il piano successivo.

Per punti di prelievo collocati ad altezze non superiori a 5 m possono essere utilizzati ponti a torre su ruote dotati di parapetto normale su tutti i lati o altri idonei dispositivi di sollevamento rispondenti ai requisiti previsti dalle normative in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro. I punti di prelievo devono comunque essere raggiungibili mediante sistemi e/o attrezzature che garantiscano equivalenti condizioni di sicurezza.

Per i punti di prelievo collocati in quota non sono considerate idonee le scale portatili. I suddetti punti di prelievo devono essere accessibili mediante scale fisse a gradini oppure scale fisse a pioli preferibilmente dotate di corda di sicurezza verticali. Per i punti collocati in quota e raggiungibili mediante scale fisse verticali a pioli, qualora si renda necessario il sollevamento di attrezzature al punto di prelievo, la ditta deve mettere a disposizione degli operatori le strutture indicate nella tabella seguente:

Strutture per l'accesso al punto di prelievo	
Quota > 5m e ≤ 15 m	Sistema manuale semplice di sollevamento delle apparecchiature utilizzate per i controlli (es: carrucola con fune idonea) provvisto di idoneo sistema di blocco oppure sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante.
Quota > 15 m	Sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante.

Tutti i dispositivi di sollevamento devono essere dotati di idoneo sistema di rotazione del braccio di sollevamento, al fine di permettere di scaricare in sicurezza il materiale sollevato in quota, all'interno della postazione di lavoro protetta. A lato della postazione di lavoro, deve sempre essere garantito uno spazio libero di sufficiente larghezza per permettere il sollevamento e il transito verticale delle attrezzature fino al punto di prelievo collocato in quota.

La postazione di lavoro deve avere dimensioni, caratteristiche di resistenza e protezione verso il vuoto tali da garantire il normale movimento delle persone in condizioni di sicurezza. In particolare le piattaforme di lavoro devono essere dotate di:

- parapetto normale su tutti i lati,
- piano di calpestio orizzontale ed antisdrucciolo
- protezione, se possibile, contro gli agenti atmosferici.

Le prese elettriche per il funzionamento degli strumenti di campionamento devono essere collocate nelle immediate vicinanze del punto di campionamento.

Allegato 1

FRONTESPIZIO PROTOCOLLO GENERALE

AOO: AOOAUSLPR

REGISTRO: Protocollo generale

NUMERO: 0075442

DATA: 28/10/2024

OGGETTO: Risposta a: (Prot. num. 160628/2024 del 06/09/2024 alle ore 08:57) Rif. SUAP 211/2024 DPR 59/2013 e s.m.i. Istanza di Autorizzazione Unica Ambientale Ditta MulinoTesti di Testi Odoardo e Figlio Snc per l'insediamento in Comune di Fontevivo, Via Emilia 77.

SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE DA:

Milena Vignali
Paolo Saccani

CLASSIFICAZIONI:

- [04-02-01]

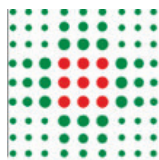
DOCUMENTI:

File	Firmato digitalmente da	Hash
PG0075442_2024_Lettera_firmata.pdf:	Vignali Milena; Saccani Paolo	550A8F3E023A395434A7FA685685806595 6575139A7F692B8F2C9E6138A34026



L'originale del presente documento, redatto in formato elettronico e firmato digitalmente e' conservato a cura dell'ente produttore secondo normativa vigente.

Ai sensi dell'art. 3bis c4-bis Dlgs 82/2005 e s.m.i., in assenza del domicilio digitale le amministrazioni possono predisporre le comunicazioni ai cittadini come documenti informatici sottoscritti con firma digitale o firma elettronica avanzata ed inviare ai cittadini stessi copia analogica di tali documenti sottoscritti con firma autografa sostituita a mezzo stampa predisposta secondo le disposizioni di cui all'articolo 3 del Dlgs 39/1993.



Comune Di Fontevivo - Comune Di
Fontevivo
protocollo@postacert.comune.fontevivo.
pr.it

ARPAE (Agenzia Prevenzione
Ambiente energia Emilia Romagna)
PARMA
aoopr@cert.arpa.emr.it

OGGETTO: Risposta a: (Prot. num. 160628/2024 del 06/09/2024 alle ore 08:57) Rif. SUAP 211/2024 DPR 59/2013 e s.m.i. Istanza di Autorizzazione Unica Ambientale Ditta MulinoTesti di Testi Odoardo e Figlio Snc per l'insediamento in Comune di Fontevivo, Via Emilia 77.

Si comunica in riferimento alla nota di Arpae prot. 160628 del 06.09.2024, avente per oggetto: SUAP 211/2024 DPR 59/2013 e s.m.i. Istanza di Autorizzazione Unica Ambientale Ditta MulinoTesti di Testi Odoardo e Figlio Snc per l'insediamento in Comune di Fontevivo, Via Emilia 77.

La ditta svolge attività di lavorazione cereali per la produzione di farine e mangimi ad uso zootecnico e risulta in possesso dell'Autorizzazione ordinaria art.269 del D.Lgs. 152/2006 rilasciata dallo Sportello Unico Imprese del Comune di Fontevivo con Prot. n. 9897 del 04/09/2009 (Procedimento SUAP n. 178/09) [Provincia di Parma Determinazione del Dirigente n.3276 del 01/09/2009 – ARPA Sez. Prov.le di Parma Prot.N. PGPR09.9480 del 26/08/2009].

L'istanza è richiesta per un aumento delle materie prime utilizzate e dei prodotti finiti anno e del periodo di attività da 270 gg/anno a 330 gg/anno

Risulta inoltre previsto l'inserimento ulteriori 5 silos per lo stoccaggio delle farine prodotte aventi capacità di 25 T/cad. I silos in vetroresina sono con sfiato integrato (E. 35, E 36, E 37, E 38, E 39) nel sostegno laterale con scarico a terra e dotati ciascuno di filtro a manica aperto (calza) avente diametro 60 cm. e altezza 1,20 m., risulta previsto il caricamento con trasporto meccanico.

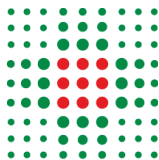
E' prevista l'eliminazione fase spietatura per dismissione impianto con conseguente eliminazione dell'emissione E.5.

Si prevede inoltre lo spostamento del punto emissivo E.06 (Aspirazione macinatura).

L'attività della ditta consiste principalmente nel ricevimento cereali in n.1 buca dotata di aspirazione e filtrazione, trasporto meccanico ai silos di stoccaggio.

Successivamente tramite coclee le granaglie sono trasportate alle linee di lavorazione:

1. linea mangime: pesatura, miscelazione e carico prodotto sfuso su camion;



2. linea mulino: macinazione in due mulini a lame dentate ubicati sotto il piano terra alimentati alternativamente con coclea, stoccaggio farine in silos dedicati, carico prodotto sfuso su camion;
3. linea cereali schiacciati: schiacciatore a cilindri riscaldati, raffreddamento, stoccaggio cereale schiacciato in silos dedicati, carico prodotto sfuso su camion.

Per l'attività svolta la ditta è classificabile come Industria Insalubre di 2^a classe ai sensi dell'art. 216 del TULLSS, visto il punto 10 parte seconda lettera c) dell'elenco approvato con DM 5 settembre 1994.

Alla luce di quanto sopra esposto, si esprime parere favorevole per quanto di competenza.

Distinti saluti.

Firmato digitalmente da:

Milena Vignali
Paolo Saccani

Responsabile procedimento:
Paolo Saccani

Allegato 2



Comune di Fontevivo

Piazza Repubblica, 1 - 43010 Fontevivo (PR)
Tel. 0521/611911 - Fax 0521/610331 - C.F. 00429190341

UFFICIO DEL SINDACO

Prot. n. (Vedi PEC)

Fontevivo, li 08/11/2024

Spett.le
SUAP sede
Tramite VBG

Spett.le
ARPAE – SAC di Parma
PEC aoopr@cert.arpa.emr.it

Oggetto: **SUAP n. 211/2024/Fontevivo** – Domanda di autorizzazione unica ambientale. Ditta
MulinoTesti di Testi Odoardo e Figlio Snc. Via Emilia 77 – **PARERE DEL
SINDACO PER DITTA INSALUBRE**

Il Sindaco del Comune di Fontevivo;

Vista la richiesta di parere per ditta insalubre, pervenuta al SUAP da ARPAE Sac in data
02/11/2024, agli atti Prot.n. 13378 del 04/11/2024;

Considerato che il Sindaco è coinvolto nel procedimento relativamente alla matrice ditta insalubre,
esprime quanto segue:

- la ditta, classificabile come Industria Insalubre di 2^a classe ai sensi dell'art. 216 del
TULLSS, visto il punto 10 parte seconda lettera c) dell'elenco approvato con DM 5
settembre 1994, risulta ubicata in zona urbanisticamente idonea ("Sub-Ambiti delle attività
artigianali (SARTI)" – art. 182 del vigente RUE).

esprimendo, per quanto di competenza, parere favorevole.

Il Sindaco
Tommaso Fiazza
(documento firmato digitalmente)

Allegato 3



DPR 59/2013 e s.m.i. - Richiesta Autorizzazione Unica Ambientale – Ditta Mulino Testi di Testi Odoardo e Figlio S.n.c. di Fontevivo, Via Emilia, 77. CONFERENZA DEI SERVIZI decisoria ai sensi della L. 241/90 smi svolta in videoconferenza

Oggi 15 novembre 2024 alle ore 10,00 si è riunita la Conferenza dei Servizi relativa alla procedura di cui all'oggetto, convocata con nota ns. prot. n. PG/2024/201237 del 07/11/2024 ai sensi del D.P.R. n. 59/2013 ed ai sensi della L. 241/90 e s.m.i. svolta in videoconferenza.

Alla seduta sono stati convocati:

- SUAP Comune di Fontevivo
- Comune di Fontevivo
- AUSL Dipartimento Sanità Pubblica
- Consorzio di Bonifica Parmense
- Ditta Mulino Testi

Alla seduta sono presenti i seguenti rappresentanti:

- **Arpae Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma:** Elisabetta Ardesi e Tommaso Taticchi
- **SUAP Comune di Fontevivo / Comune di Fontevivo:** Stefano Boni Sforza
- **Consorzio di Bonifica Parmense:** Erika Martorana
- **Ditta Mulino Testi Snc:** Edoardo Testi (legale rappresentante), Cristiano Caredda (consulente)

Risulta assente, pur se regolarmente invitato alla Conferenza dei Servizi in oggetto, AUSL - Dipartimento di Sanità Pubblica.

La seduta ha inizio alle ore 10,00.

Arpae SAC di Parma (Taticchi) riepiloga l'iter dell'istruttoria della domanda di AUA in oggetto ed i pareri pervenuti alla data della presente conferenza:

- ribadisce la motivazione per la quale è stata indetta la presente Conferenza dei Servizi...*non risultano pervenuti a codesto Servizio i pareri di competenza del Consorzio di Bonifica P.se per la matrice scarichi idrici e del Comune di Fontevivo su emissioni in atmosfera, scarichi idrici, impatto acustico e industria insalubre...*
- con prot. 75442 del 28/10/2024 è pervenuto parere favorevole condizionato di AUSL - Dipartimento di Sanità Pubblica che ha identificato la Ditta istante come "... *Industria Insalubre di 2^ classe ai sensi dell'art. 216 del TULLSS, visto il punto 10 parte seconda lettera c) dell'elenco approvato con DM 5 settembre 1994...*". Vista l'assenza di un rappresentante di AUSL alla presente Conferenza dichiara il suddetto parere tacitamente confermato;
- con prot. 3624 del 08/11/2024 è pervenuto parere favorevole del Sindaco del Comune di Fontevivo

relativamente alla classificazione della Ditta istante come Industria insalubre così come definita nel parere di AUSL sopra citato.

Concluso il riepilogo dell'istruttoria, Arpae-SAC dà la parola agli Enti coinvolti nel procedimento e chiede l'espressione dei pareri di competenza:

Comune di Fontevivo (Boni Sforza): comunica che lo stabilimento è compatibile con l'ambito urbanistico dell'area in cui è insediato e pertanto si esprime in modo favorevole in termini di emissioni in atmosfera. Relativamente alla matrice scarichi idrici dichiara che il parere è condizionato al nulla osta rilasciato dal Consorzio di Bonifica Parmense. Per quanto riguarda la matrice impatto acustico dichiara che il parere verrà rilasciato quanto avrà acquisito agli atti il nulla osta del Servizio Territoriale di Arpae, che non risulterebbe ancora pervenuto;

Arpae-SAC Parma (Ardesi): chiede al Comune di verificare se la richiesta di espressione di nulla osta sia correttamente pervenuto al Servizio Territoriale e, in caso affermativo, sollecitarne la trasmissione;

Arpae-SAC Parma (Taticchi): chiede al Consorzio di Bonifica Parmense l'espressione del parere di competenza;

Consorzio di Bonifica Parmense (Martorana): espone quanto emerge dalla documentazione di istanza, ossia che dallo stabilimento derivano due scarichi di tipo diretto in Canale consortile, 1 di tipo domestico e 1 di acque meteoriche di dilavamento del piazzale e dai pluviali. Per quanto di competenza, esprime nulla osta al rilascio dell'AUA;

Comune di Fontevivo (Boni Sforza): visto quanto dichiarato dal Consorzio di Bonifica Parmense, esprime parere favorevole in termini di scarichi idrici;

Arpae-SAC Parma (Taticchi): prende atto di quanto espresso dagli Enti intervenuti e comunica che i pareri espressi in sede della presente conferenza sono da considerarsi esaustivi e non è necessario ulteriore comunicazione formale da parte degli Enti coinvolti, relativamente alle matrici di AUA. Chiede infine alla Ditta istante se hanno altri elementi da aggiungere o che chiedono di verbalizzare nella presente conferenza di servizi;

Ditta Mulino Testi Snc (Cristiano Caredda): nulla da aggiungere, la Ditta resta in attesa del provvedimento finale di AUA non appena sarà pervenuto il parere sulla matrice acustica da parte del Comune;

Non essendo emersi motivi ostativi ed in considerazione dei pareri degli Enti partecipanti la Conferenza dei Servizi, si esprime favorevolmente al rilascio dell' A.U.A. della Ditta Mulino Testi Snc. Si rimane comunque in attesa del parere sulla matrice acustica da parte del Comune di Fontevivo.

La seduta si chiude alle ore 10:40

Letto, firmato e sottoscritto.

Arpae Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma	Elisabetta Ardesi	
SUAP Comune di Fontevivo	Stefano Boni Sforza	
Consorzio di Bonifica Parmense	Erika Martorana	
Ditta Mulino Testi Snc	Edoardo Testi	

Allegato 4



Comune di Fontevivo

Piazza Repubblica, 1 - 43010 Fontevivo (PR)
Tel. 0521/611911 - Fax 0521/610331 - C.F. 00429190341

Settore IV - Gestione e sviluppo del territorio

Servizio bandi LLPP, ambiente e impianti sportivi

Prot. n. (Vedi PEC)

Fontevivo, li 19/11/2024

Spett.le
SUAP sede
Tramite VBG

Spett.le
ARPAE – SAC di Parma
PEC aoopr@cert.arpa.emr.it

Oggetto: **SUAP n. 211/2024/Fontevivo** – Domanda di autorizzazione unica ambientale. Ditta Mulino Testi di Testi Odoardo e Figlio Snc. Via Emilia 77 – **PARERE SERVIZIO AMBIENTE – MATRICE RUMORE**

Il Responsabile del Settore IV – Gestione e Sviluppo del Territorio;

Vista la richiesta di cui all'oggetto, pervenuta al SUAP in data 02/09/2024, Prot.n. 10416 del 27/02/2024;

Vista la richiesta di parere di competenza del Servizio Ambiente, pervenuta dal SUAP in data 09/09/2024, agli atti Prot.n. 10676;

Richiamati i pareri espressi dal Servizio Ambiente nel corso della seduta di C.d.S. decisoria del 15/11/2024 relativamente alle matrici ambientali scarichi idrici e emissioni in atmosfera;

Considerato che il Servizio Ambiente è altresì coinvolto nel procedimento relativamente alla matrice ambientale per il rumore, esprime quanto segue:

- L'insediamento, nel quale viene esercitata l'attività, risulta classificato nel nuovo Piano di Zonizzazione Acustica approvato con D.C.C. n. 30 del 26/07/2017 in Classe V (Aree prevalentemente industriali) e in parte in Classe IV (Aree di intensa attività umana);
- Si prende atto della Valutazione di impatto acustica previsionale, a firma del Tecnico competente in acustica, nella quale, a seguito dei rilievi fonometrici in fascia oraria diurna (periodo nel quale sono svolte le lavorazioni), è dichiarato che:
 - i limiti massimi in assoluto per il rumore sono rispettati presso i confini aziendali e presso i recettori sensibili considerati, per il periodo diurno;
 - le differenze tra il livello del rumore ambientale e quello del rumore residuo (criterio differenziale) è inferiore ai 5 dB durante il periodo diurno, per tutti i recettori sensibili considerati.
- Si prende atto del parere N.ro 171784/2024 del 24/09/2024 espresso dall'Agenzia Arpae E.R. – Servizio Territoriale - pervenuto al SUAP in data 24/09/2024 agli atti prot. n. 11427 del 25/09/2024, in cui si valuta favorevolmente l'istanza in oggetto.

Lo scrivente ufficio visto il parere di competenza del 24/09/2024 rilasciato dall'Agenzia ARPAE ST di Parma esprime per quanto di competenza **parere favorevole precisando nel rispetto delle condizioni operative previste dal Tecnico estensore della valutazione acustica** e del parere di competenza dall'Agenzia ARPAE ST, quale parte integrante del presente parere.

Il Responsabile del Settore
arch. Lara Albertini
(documento firmato digitalmente)



Rif. Arpae Prot. n° PG/2024/158616 del 23/01/24

Trasmesso via PEC

AI SUAP
del Comune di Fontevivo
protocollo@postacert.comune.fontevivo.pr.it
Sede

Oggetto: Pratica SUAP n°211/2024/Fontevivo – Mulino Testi di Testi Odoardo e Figlio snc -
Istanza di Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) ai sensi del D.P.R. 59/2013.
Parere matrice rumore.

Visto il quadro normativo in materia di rumore:

- Legge 26 Ottobre 1995 n° 447 “Legge quadro sull'inquinamento acustico”;
- D.P.C.M. 1 Marzo 1991 “Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno”;
- D.P.C.M. 14 Novembre 1997 “Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore”;
- D.M. 16 Marzo 1998 “Tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento acustico”
- L.R. Emilia Romagna 9 Maggio 2001, n° 15 “Disposizioni in materia di inquinamento acustico”;
- D.G.R. 673/04 “Criteri tecnici per la redazione della documentazione di previsione di impatto acustico e della valutazione del clima acustico”;
- D.P.R. 19 ottobre 2011, n° 227 “Semplificazione adempimenti amministrativi in materia ambientale” ;
- La classificazione acustica del Comune di Fontevivo;

Esaminata la Valutazione di impatto acustica previsionale e la documentazione tecnica presentata dalla quale si evince quanto segue:

- la lavorazione della Ditta consiste nell'attività di molitura cereali e produzione mangimi ad uso zootecnico;
- la Valutazione acustica presentata prende in esame le sorgenti acustiche nuove o modificate;
- la lavorazione si svolge in periodo diurno;
- sono stati fatti rilievi fonometrici in data 29/08/2024;

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna
Servizio Territoriale di Parma - Area Prevenzione Ambientale Ovest

Via Spalato, 2 | Cap 43125 Parma | tel +39 0521/976111 | PEC aopr@cert.arpae.emr.it

Sede legale Arpae Via Po, 5 | 40139 Bologna | tel. 0516223811 | PEC dirgen@cert.arpae.emr.it | www.arpae.it | P.Iva 04290860370

- l'area aziendale rientra in classe V - aree prevalentemente industriali - con limiti assoluti di immissione di 70 dB(A) diurni e 60 dB(A) notturni;
- i ricettori maggiormente esposti sono i seguenti: insediamento abitativo R1 di Via Emilia n.78 (classe V), posto a Ovest alla distanza di 5 m dal confine aziendale; insediamento abitativo R2 di Str. Nuova n. 61 (classe IV), posto a Ovest alla distanza di 60 m dal confine aziendale; insediamento abitativo R3 di Str. Nuova n.59 (classe IV), posto a Ovest alla distanza di 65 m dal confine aziendale; insediamento abitativo R4 di Str. Nuova n. 57 (classe IV), posto a Ovest alla distanza di 71 m dal confine aziendale; insediamento abitativo R5 di Str. Nuova n.53 (classe III), posto a Ovest alla distanza di 75 m dal confine aziendale.
- le sorgenti di rumore esterne sono costituite dai sistemi di aspirazione e trattamento delle emissioni in atmosfera;
- si è verificato con rilievi strumentali il rispetto dei limiti assoluti e differenziali dello stato attuale;
- si è verificato con rilievi strumentali e con calcolo della propagazione del rumore delle nuove sorgenti, il rispetto dei limiti assoluti e differenziali dello stato di progetto.

Considerate senza osservazioni le conclusioni del Tecnico competente in acustica incaricato, sulla base dei rilievi fonometrici eseguiti e delle valutazioni previsionali basate sul calcolo della propagazione del rumore, che ritengono rispettati i limiti assoluti e differenziali del rumore immesso nell'ambiente abitativo dei ricettori individuati a seguito della lavorazione svolta dalla Ditta in esame.

Tutto ciò premesso, per quanto di competenza, si ritiene di esprimere **PARERE FAVOREVOLE** all'istanza in oggetto, nel rispetto delle condizioni operative previste dal Tecnico estensore della valutazione acustica.

Distinti saluti.

Il Responsabile di funzione
Sede di Fidenza
Giovanni Saglia
documento firmato digitalmente

Sinadoc n°2024/32743

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.